

Att. DEL. N° 196 del. 31. 03. '09



Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari



Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN ATTUAZIONE DEL D. LGS 196/2003.

Documento redatto ai sensi del D. Lgs. 196/03

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



INDICE DEL CONTENUTO

CAPO I OGGETTO E FINALITA'	3
CAPO II DEFINIZIONE DI TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI	6
CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI	7



1 CAPO I OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 - Oggetto, finalità e campo di applicazione.

Il presente **Regolamento** è stato adottato allo scopo di attuare le prescrizioni del D. lgs n. 196/2003 e, in particolare, per garantire che il trattamento dei dati personali da parte della Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari avvenga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità di persone fisiche e giuridiche con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che instaurano rapporti con l'Azienda.

Il presente regolamento deve essere osservato da tutto il personale dell'Azienda, ivi compresi, i collaboratori e i consulenti, anche occasionali, della stessa.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni e ai principi del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai provvedimenti emanati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2 - Definizioni di riferimento.

Per "**dato personale**" si intende qualsiasi informazione riferita a persone fisiche o giuridiche identificati o identificabili anche indirettamente.

Per "**dato sensibile**" si intende quella particolare specie di dati personali che è inerente la sfera più intima di un soggetto, come quelli concernenti l'origine razziale, le opinioni politiche, filosofiche, l'adesione a partiti politici, lo stato di salute, la vita sessuale dell'interessato.

Per "**trattamento dei dati**" si intende qualunque operazione o complesso di operazioni svolti con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione, la diffusione, la distruzione dei dati.



L'attività di trattamento dei dati deve essere informata al principio di necessità. Esso esige che l'utilizzazione dei dati personali e identificativi sia ridotta ai minimi termini e cioè che appaia come extrema ratio in modo da escludere il trattamento in tutti i casi in cui esso non sia indispensabile.

"interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

"blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

"Garante", l'autorità istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato in base alle prescrizioni del presente Regolamento e alle misure di sicurezza adottate con il Documento Programmatico di Sicurezza (DPS) secondo quanto previsto dal Titolo V, Capo I e II e dall'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Del presente Regolamento viene data la più ampia diffusione e conoscibilità all'interno dell'Azienda e viene garantita la pubblicazione nelle forme previste dalla legge.



2 CAPO II DEFINIZIONE DI TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 3- Definizione di Titolare del trattamento dei dati e relativi compiti.

Il Titolare del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compresa l'attività di predisposizione delle misure di sicurezza da adottare.

Inoltre egli deve svolgere verifiche periodiche allo scopo di vigilare sull'osservanza delle istruzioni scritte impartite ai responsabili.

La competenza del Titolare riguarda in particolare:

- a) la nomina dei Responsabili del trattamento e la formulazione scritta delle relative istruzioni;
- b) l'emanazione di norme di sicurezza e salvaguardia dell'integrità dei dati.

Art. 4 -Definizione di Responsabile del trattamento dei dati e relativi compiti.

Per Responsabile si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposto dal titolare al trattamento di dati personali.

In particolare, egli deve osservare e far osservare le misure precauzionali individuate nel Documento Programmatico predisposto dall'Azienda.

Egli provvede alla nomina degli Incaricati e designa il proprio sostituto per il caso di propria assenza o assoluto impedimento.

La nomina dei Responsabili avviene con provvedimento del Direttore Generale.

L'atto di nomina viene notificato per iscritto ai soggetti individuati.

Art. 5 -Definizione di Incaricati del trattamento dei dati e relativi compiti.

Per Incaricati del trattamento si intendono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dei dati dal titolare o dal responsabile e che effettuano materialmente le operazioni predette.

Essi devono svolgere la loro attività in conformità alle prescrizioni del Responsabile del Trattamento dal quale sono nominati per iscritto. Gli incaricati hanno accesso esclusivamente ai dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria al trattamento.



3 CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 6 – Principi generali per il trattamento dei dati personali da parte dell’Azienda

Il trattamento di dati personali deve svolgersi per le finalità istituzionali dell’Azienda, ovvero per l’adempimento degli obblighi di legge o contrattuali, nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Nel trattamento dei dati personali deve essere osservato il principio di necessità espresso dall’articolo 3 del D. L.vo n. 196/2003, attraverso procedure che consentano, ove possibile in ragione delle finalità del trattamento, l’utilizzo di dati anonimi o di modalità che permettano di identificare l’interessato soltanto in caso di necessità, da parte del solo personale incaricato del trattamento.

Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato secondo i principi stabiliti dal codice per la protezione dei dati personali (D. L.vo n. 196/2003) e, comunque, secondo correttezza, nel rispetto del principio di liceità, per scopi determinati ed espliciti, per il tempo strettamente necessario a raggiungere le finalità del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei dati deve avvenire in modo da assicurare, in piena sicurezza, la custodia dei dati personali, la fruibilità e il facile reperimento dei dati personali e dei documenti che li contengono da parte del personale incaricato, la riservatezza delle informazioni e la loro protezione da accessi non autorizzati da parte di terzi o di personale che non sia incaricato del trattamento.

Il personale della Azienda, nello svolgimento della propria attività lavorativa, adegua il proprio comportamento secondo le superiori istruzioni ricevute in materia di protezione dei dati personali ed, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Decreto Legislativo n.196/2003, dal Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali (DPS) adottato dall’Azienda, dal presente regolamento.

È in tutti i casi escluso il trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita e per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

Art. 7 Trattamento dei dati in materia sanitaria.

L’Azienda Ospedaliero- Universitaria, in quanto organismo sanitario pubblico, in conformità alle prescrizioni **ex art. 85 del Dlgs n. 196/2003**, provvede al trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:

a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell’incolumità fisica dell’interessato;



b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

In applicazione del provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali relativo alle strutture sanitarie, è indispensabile l'osservanza dei seguenti principi:

a) dignità dell'interessato- art. 83, comma 2 lett. E del Codice in materia di Protezione dei dati personali.

La prestazione medica e ogni operazione di trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno rispetto della dignità dell'interessato (art. 2 e 83 del Codice).

La tutela della dignità deve essere garantita a tutti i soggetti a cui venga erogata una prestazione sanitaria e, in particolare, alle fasce deboli quali disabili, fisici psichici, i minori di età, gli anziani e i soggetti che versano in condizioni di disagio e di bisogno.

Inoltre deve essere prestato nel rispetto della dignità di pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi o nei cui confronti deve essere posta particolare attenzione anche per effetto di specifici obblighi di legge, di regolamento o della normativa comunitaria (si tratta ad esempio di soggetti sieropositivi, persone offese da violenza sessuale).

Nei Reparti di Rianimazione dove le visite ai degenti si svolgono a distanza attraverso vetrare e videotermini, devono essere adottati accorgimenti, anche provvisori, che delimitino la visibilità dell'interessato durante l'orario di visita ai soli parenti e familiari e conoscenti.

La tutela della dignità dei pazienti deve essere osservata anche in relazione alle modalità di visita e di intervento sanitario effettuati alla presenza di studenti o tirocinanti autorizzati.

Durante tali prestazioni devono essere adottate specifiche cautele volte a limitare l'eventuale disagio dei pazienti, anche in relazione al grado di invasività del trattamento limitando ad esempio il numero degli studenti o tirocinanti presenti e rispettando eventuali legittime volontà contrarie.

**b) Art. 83 comma 2, lett. c) e d) del Codice in materia di Protezione dei dati personali:
Riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni sanitarie.**

E' doveroso adottare idonee cautele in relazione allo svolgimento di colloqui, in particolare con il personale sanitario (ad es. in occasione di prescrizioni o certificazioni mediche), per evitare che in tali occasioni soggetti terzi possano accedere a dati e informazioni che si riferiscono all'assistito.

Le stesse cautele devono essere estese ai casi in cui sussista la raccolta della documentazione che si riferisce all'anamnesi qualora avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dai locali in cui si verifica lo svolgimento delle attività o dalle modalità utilizzate.



Ciò non esclude che determinate aree vengano sfruttate per lo svolgimento contestuale di più trattamenti terapeutici nei casi in cui ciò risponda ad esigenze pratiche quali quelle riconducibili all'intento di attenuare l'intensità dell'impatto psicologico correlato all'intervento medico (è il caso dei trattamenti sanitari svolti su minori).

c) notizie su prestazioni di pronto soccorso - art. 83, comma 2, lett. F del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Può essere data notizia, anche **per via telefonica**, circa una prestazione di **pronto soccorso**, ovvero la sua conferma a seguito di richiesta, anche per via telefonica, a condizione che la comunicazione avvenga verso i soli terzi legittimati, quali possono essere **familiari, parenti o conviventi**, valutate le diverse circostanze del caso.

Questo genere di informazioni riguarda solo la circostanza che è in atto o si è svolta una prestazione di pronto soccorso, e non attiene ad informazioni più dettagliate sullo stato di salute.

L'interessato -se cosciente e capace- deve essere preventivamente informato (ad es. in fase di accettazione), e posto in condizione di fornire indicazioni circa i soggetti che possono essere informati della prestazione di pronto soccorso.

Occorre altresì rispettare eventuali sue indicazioni specifiche o contrarie.

Il personale incaricato deve accertare l'identità dei terzi legittimati a ricevere la predetta notizia o conferma, avvalendosi anche di elementi desunti dall'interessato.

d) d) dislocazione dei pazienti nei reparti - art. 83, comma 2, lett. g del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'interessato cosciente e capace deve essere, anche in questo caso, informato e posto in condizione (ad es. all'atto del ricovero) di fornire indicazioni circa i soggetti che possono venire a conoscenza del ricovero e del reparto di degenza (familiari, parenti, conoscenti, personale del volontariato).

Occorre altresì rispettare l'eventuale sua richiesta che la presenza nella struttura sanitaria non sia resa nota neanche ai terzi legittimati (cfr. Carta dei servizi pubblici sanitari, D.P.C.M. 19 maggio 1995).

Come per le prestazioni di pronto soccorso, questo genere di informazioni riguarda la sola presenza nel reparto e non anche informazioni sullo stato di salute.

Possano essere fornite informazioni sullo stato di salute a soggetti diversi dall'interessato quando sia stato manifestato un consenso specifico e distinto al riguardo, consenso che può essere anche manifestato da parte di un altro soggetto legittimato, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato (art. 82 del Codice).

e) distanza di cortesia - art. 83, comma 2, lett. b del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Devono essere predisposte apposite distanze di cortesia in tutti i casi in cui si effettua il trattamento di dati sanitari (es. operazioni di sportello, acquisizione di informazioni sullo stato di salute), nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza dell'interessato.



Vanno in questa prospettiva prefigurate appropriate soluzioni, sensibilizzando gli utenti con idonei inviti, segnali o cartelli.

f) ordine di precedenza e di chiamata - art. 83, comma 2, lett. a del Codice in materia di protezione dei dati personali.

All'interno dei locali dell'Azienda, nell'erogare prestazioni sanitarie o espletando adempimenti amministrativi che richiedono un periodo di attesa (ad es., in caso di analisi cliniche), devono essere adottate soluzioni che prevedano un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati che prescinda dalla loro individuazione nominativa (ad es., attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al momento della prenotazione o dell'accettazione).

Ovviamente, tale misura non deve essere applicata durante i colloqui tra l'interessato e il personale medico o amministrativo.

Quando la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia dalla chiamata non nominativa dell'interessato (ad es. in funzione di particolari caratteristiche del paziente anche legate ad uno stato di disabilità), possono essere utilizzati altri accorgimenti adeguati ed equivalenti (ad es., con un contatto diretto con il paziente).

Non è permessa né giustificata l'affissione di liste di pazienti nei locali destinati all'attesa o comunque aperti al pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta o di intervento effettuato o ancora da erogare (es. liste di degenti che devono subire un intervento operatorio).

Non devono essere, parimenti, resi facilmente visibili da terzi non legittimati i documenti riepilogativi di condizioni cliniche dell'interessato (es. cartelle infermieristiche poste in prossimità del letto di degenza) (artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice).

g) correlazione fra paziente e reparto o struttura - art. 83, comma 2, lett. h del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Devono essere posti in atto appropriati accorgimenti (specifiche procedure, anche di formazione del personale), per prevenire che soggetti estranei possano evincere in modo esplicito l'esistenza di uno stato di salute del paziente attraverso la semplice correlazione tra la sua identità e l'indicazione della struttura o del reparto presso cui si è recato o è stato ricoverato.

Tali cautele devono essere orientate anche alle eventuali certificazioni richieste per fini amministrativi non correlati a quelli di cura (ad es., per giustificare un'assenza dal lavoro o l'impossibilità di presentarsi ad una procedura concorsuale).

Analoghe garanzie devono essere adottate da tutti i responsabili del trattamento, affinché nella spedizione di prodotti o altri materiali non siano indicati, sulla parte esterna del plico postale, informazioni idonee a rivelare l'esistenza di uno stato di salute dell'interessato (ad es., indicazione della tipologia del contenuto del plico o del reparto dell'organismo sanitario mittente).

h) regole di condotta per gli incaricati - art. 83, comma 2, lett. i del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Fermi restando, in quanto applicabili, gli obblighi in materia di **segreto d'ufficio**, al pari del **personale medico ed infermieristico**, già tenuto al segreto professionale (art. 9 del codice di deontologia medica del



3 ottobre 1998; art. 4 del codice deontologico per gli infermieri del maggio del 1999), **gli altri soggetti** che non sono tenuti per legge al segreto professionale (**ad es., personale tecnico e ausiliario**) sono ugualmente tenuti ad osservare regole di condotta analoghe (cfr. anche art. 10 del codice di deontologia medica).

i) comunicazione di dati all'interessato

Le informazioni sul suo stato di salute possono essere comunicate all'interessato solo per il tramite di un medico (individuato dallo stesso interessato, oppure dal titolare o dal responsabile del trattamento) o di un altro esercente le professioni sanitarie che, nello svolgimento dei propri compiti, intrattenga rapporti diretti con il paziente (ad es., un infermiere designato quale incaricato del trattamento ed autorizzato per iscritto dal titolare). La necessità di rispettare queste modalità deve essere menzionata nelle istruzioni impartite agli incaricati del trattamento (art. 84, comma 2, del Codice).

Il personale designato deve essere istruito debitamente anche in ordine alle modalità di consegna a terzi dei documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato (es. referti diagnostici); va infatti evidenziato che le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o da altre strutture possono essere ritirate anche da persone diverse dai diretti interessati, purché sulla base di una delega scritta e mediante la consegna delle stesse in busta chiusa.

ART. 8 - Informativa per l'interessato

Il Responsabile del trattamento dei dati personali deve verificare che gli Incaricati forniscano all'interessato, oralmente o per iscritto, prima della raccolta o contestualmente alla stessa, l'informativa comprendente :

- 1) le modalità e finalità con le quali saranno trattati i dati;
- 2) l'obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;
- 3) le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;
- 4) soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
- 5) diritti all'informativa di cui alla norma successiva;
- 6) designazione nominativa del Responsabile o dell'Incaricato del trattamento.

L'informativa di cui sopra (**Allegato n. 1**) può essere predisposta anche a mezzo di affissione di appositi manifesti nei locali di accesso all'utenza con procedure e/o modelli concordati.

Il trattamento dei dati personali comuni da parte dell'Azienda è consentito soltanto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, anche a prescindere dal consenso dell'interessato.

Il trattamento dei dati sensibili, in specie quelli idonei a rivelare lo stato di salute avviene:

1. con il consenso dell'interessato (**Allegato n. 2**) che deve essere annotato in conformità alle prescrizioni dell'Allegato 1 del presente Regolamento costituito dalla Nota Informativa se il



trattamento riguarda dati indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute dell'interessato;

2. anche a prescindere dal consenso dell'interessato, ai sensi di quanto previsto dall'Autorizzazione Generale del Garante della protezione dei dati personali, ovvero previa specifica autorizzazione del medesimo Garante, se la finalità perseguita è quella della tutela della salute e dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività.

Il Responsabile o l'Incaricato del trattamento, svolgono le proprie mansioni in ottemperanza al DPS e alle misure di sicurezza ivi indicate, adeguando il proprio comportamento alle disposizioni e ai principi del DPS, del presente Regolamento e del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile e l'incaricato del trattamento, inoltre, devono osservare il segreto d'ufficio e si attengono alle istruzioni ricevute in materia in sede di conferimento dell'incarico.

ART 9- Diritti dell'interessato.

L'interessato ha diritto:

- 1) di avere conoscenza, in base ad accesso gratuito, dell'esistenza del trattamento di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato su:
 - a) designazione nominativa del Responsabile e del Titolare del trattamento;
 - b) le finalità e le modalità del trattamento;
 - c) l'eventuale ambito di comunicazione e diffusione;
- 3) di ottenere senza ritardo dal Titolare o dal Responsabile:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - b) forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine nonché delle finalità del trattamento;
 - c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione alla luce dello scopo per cui i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) aggiornamento, rettifica, o, se sussiste tale interesse, l'integrazione dei dati;
- 4) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché essi siano pertinenti allo scopo della raccolta. L'interessato può conferire delega o procura a persone fisiche o ad associazioni ai fini dell'esercizio del diritto di cui sopra.



Art. 10- Modalità semplificate di prestazione del consenso.

La manifestazione del consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui tale attività sia necessaria ai sensi delle prescrizioni del Codice di protezione dei dati personali o di altra disposizione di legge, può intervenire in modo semplificato, e cioè, con un'unica dichiarazione, anche oralmente. **(Allegato n. 3)**

In tal caso il consenso e' documentato con annotazione dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa per l'interessato.

Le modalità semplificate sono utilizzabili:

- a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi;
- b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò sia richiesto;
- c) per il trattamento dei dati personali.

L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

L'AOU è legittimata ad avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al consenso, in conformità alle prescrizioni del Codice, del presente Regolamento relativo alle modalità di prestazione del consenso, in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.

Nei casi di cui al comma precedente l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.

Art. 11 Consenso semplificato in caso di emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica.

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, da parte dell'Azienda successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza urgente.



L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione (**allegato n. 4**), in caso di:

- a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non e' possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
- b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.

L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.

Art. 12- Documento programmatico sulla sicurezza

Il trattamento dei dati personali interviene da parte dell'AOU in base alle prescrizioni del presente regolamento e alle misure adottate con il Documento Programmatico di Sicurezza di cui al Titolo V, Capo I e II dell'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

- a) l'elenco dei trattamenti di dati personali;
- b) la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- c) l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- d) le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- e) la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23.

L'Azienda Ospedaliero- Universitaria aggiorna annualmente il Documento Programmatico della sicurezza dei dati sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle Responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati.

L'Azienda provvede a programmare una serie di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare.



La formazione verrà programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali.

Articolo 13 – Accesso ai dati personali

All'interno di ciascun Servizio o Unità Operativa è consentito l'accesso ai dati personali unicamente per lo svolgimento dei compiti d'ufficio.

Nell'ambito delle specifiche competenze, l'accesso è consentito ai soli Responsabili e agli incaricati dello specifico trattamento, nei limiti delle autorizzazioni ricevute con l'atto di incarico di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 14 – Comunicazione e diffusione dei dati

La comunicazione di dati personali a terzi al di fuori dell'Azienda è ammessa unicamente nel caso in cui essa sia prevista da una norma di legge o di regolamento o, altrimenti, solo previa autorizzazione del Direttore Generale.

La comunicazione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute all'interessato o ai soggetti di cui all'art. 11 lettera a) del presente regolamento, può avvenire solo da parte di un medico designato quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4, ovvero da parte di altro medico incaricato direttamente dall'interessato o dal predetto responsabile. Tale comunicazione può essere effettuata da altri soggetti previo formale atto di incarico del Direttore Generale dell'Azienda.

La diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute è esclusa in ogni caso.

Articolo 15 – Tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi

L'accesso agli atti amministrativi è regolato dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. L'accesso agli atti che contengono dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Articolo 16 – Modalità di pubblicazione degli atti

Gli atti dell'Azienda per i quali è prevista la pubblicazione, il cui contenuto è idoneo a rivelare dati personali, dovranno essere redatti in base al principio di necessità di cui all'articolo 3 e ai principi di cui all'articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, ove possibile, dovranno essere utilizzati dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità; in



ogni caso si avrà cura di evitare l'utilizzo di dati eccedenti, non pertinenti o non indispensabili in funzione del raggiungimento delle finalità dell'atto.

Articolo 17 – Regole particolari per il trattamento di dati personali mediante videosorveglianza

Nei soli casi in cui questo sia strettamente necessario, presso le Unità Operative e i Servizi dell'Azienda è possibile installare dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso per il **monitoraggio di pazienti** durante la degenza o le prestazioni sanitarie.

È inoltre consentita la **videosorveglianza nelle sale d'aspetto** o nelle zone di attesa prima dell'erogazione delle prestazioni sanitarie, quale misura complementare volta a migliorare il livello di sicurezza all'interno dei locali dei predetti Servizi o Unità Operative.

Il trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza dovrà essere effettuato secondo le disposizioni del presente regolamento, le disposizioni e i principi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del Provvedimento sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29/04/2004.

I sistemi di videosorveglianza sono utilizzati esclusivamente per il monitoraggio dei soggetti e/o degli ambienti di cui al primo e secondo comma, da parte del solo personale del Servizio o Unità Operativa a ciò debitamente autorizzato dal Responsabile mediante il provvedimento di incarico di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Le immagini visualizzate dall'impianto di videosorveglianza non sono oggetto di registrazione e non vengono in alcun modo conservate.

Negli ambienti sottoposti a videosorveglianza, nelle immediate vicinanze delle telecamere e in altre posizioni ben visibili, **sono affissi appositi cartelli** che avvisano i presenti che si trovano in una zona videosorvegliata e che le immagini visualizzate non sono oggetto di registrazione. Il predetto cartello dovrà essere conforme al modello allegato al presente regolamento (**allegato 5**).

Le immagini visualizzate non possono essere accessibili a soggetti diversi dagli incaricati, salvo espressa autorizzazione dei pazienti interessati. I monitor che visualizzano le immagini dell'impianto di videosorveglianza dovranno essere collocati e orientati in modo da non consentire la visione delle immagini a terze persone.

È vietata qualsiasi diffusione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza.

ART. 18-Rapporti con il Garante

Ogni rapporto con il Garante (notificazioni, comunicazioni, richieste di autorizzazione) è di competenza del Titolare del trattamento che vi provvede tramite il Responsabile della Sicurezza.



Art. 19- Disciplina dei contratti con cui si realizza l'affidamento a terzi del trattamento dei dati

Nel caso in cui fosse necessario l'affidamento a terzi dell' attività di trattamento dei dati personali, le convenzioni o i contratti che regolano i rapporti con l'Azienda devono contenere prescrizioni che obblighino i terzi all'osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 Sicurezza degli Archivi cartacei

L'accesso agli Archivi aziendali deve essere controllato.

La responsabilità della conservazione e sicurezza degli Archivi spetta al Responsabile competente per i dati che sono oggetto del trattamento.



INFORMATIVA AGLI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – codice in materia di protezione dei dati personali)

Finalità del trattamento.

I dati personali sono trattati dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per le finalità e i compiti relativi o correlati, anche indirettamente, alla tutela della salute degli utenti o della collettività, previsti dalla normativa che statuisce i compiti istituzionali delle Aziende Ospedaliero Universitarie (in particolare il decreto legislativo n. 502 del 1992 e le sue successive modificazioni; il decreto legislativo n. 517 del 1999; la legge n. 10 del 2006). I dati personali possono essere trattati per finalità relative al funzionamento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria quale ente pubblico e quale datore di lavoro, ovvero per finalità che riguardano l'erogazione verso gli utenti di prestazioni sanitarie, per finalità di ricerca e didattiche a favore di studenti, tirocinanti e specializzandi.

Modalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali avviene con strumenti manuali, informatici o telematici, in rapporto alle finalità indicate nella presente informativa e nei documenti in essa richiamati. I dati personali vengono acquisiti direttamente dagli interessati o da terzi e vengono trattati dal Titolare del trattamento anche per mezzo di Responsabili e Incaricati da questo designati. Il trattamento avviene sulla base delle disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali, del regolamento interno per il trattamento dei dati personali e del documento programmatico per la sicurezza adottati dall'Azienda. Il trattamento avviene secondo i principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite. Il Titolare, i Responsabili e gli Incaricati del trattamento adottano le necessarie misure di sicurezza e le opportune cautele volte ad evitare il rischio di perdita o di accesso non autorizzato ai dati da essi trattati.

Obbligatorietà del conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati personali deve intendersi necessario e pertanto obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Azienda a carattere sanitario, assistenziale e amministrativo, salvo il caso in cui, in applicazione del principio di necessità del trattamento, le stesse finalità possano essere raggiunte attraverso l'utilizzo di dati anonimi. Il mancato conferimento dei dati personali considerati obbligatori può pregiudicare lo svolgimento dell'attività dell'Azienda, l'erogazione delle prestazioni, il corretto svolgimento di rapporti contrattuali.

Comunicazione dei dati personali.

I dati personali possono essere comunicati all'interno dell'Azienda nell'ambito del personale debitamente incaricato del trattamento e preposto all'erogazione delle prestazioni.

I dati personali possono essere comunicati all'esterno dell'Azienda nei casi in cui tale comunicazione sia necessaria per la salvaguardia della salute dell'interessato ovvero su richiesta di questi o delle persone che ne hanno facoltà in base alla legge, nell'ambito del complessivo trattamento terapeutico. I dati personali possono essere comunicati all'esterno dell'Azienda in tutti i casi in cui la legge impone la comunicazione degli stessi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Autorità, o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità e con le modalità consentite dalla legge, a soggetti pubblici e privati, fra cui le imprese assicurative, per adempiere ad obblighi contrattuali relativi a prestazioni a favore dell'interessato, ovvero, qualora sia necessario per l'adempimento di specifici obblighi

contrattuali o inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, ovvero per fare valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, attraverso gli strumenti previsti dalla legge.

È in tutti i casi escluso il trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita e per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

La diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute è esclusa in ogni caso.

La presente informativa si riferisce all'insieme di tutti i trattamenti effettuati dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Ospedaliero Universitaria – Direzione Generale, Via Coppino, 26 – 07100 SASSARI.

L'elenco di tutti i Responsabili dei trattamenti è reperibile presso il Titolare nel predetto indirizzo e presso il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

L'interessato ha facoltà di ottenere il pieno rispetto dei diritti stabiliti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice per la protezione dei dati personali), fra cui il diritto:

- di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici, degli estremi relativi al titolare e ai responsabili del trattamento designati, dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei propri dati o il blocco dei dati trattati in violazione della legge o la cui conservazione non è più necessaria in relazione alla finalità del trattamento;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali.



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI



All. n. 2

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/la sottoscritto/a _____, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. N. 196/03, consapevole che il trattamento riguarderà in particolare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute

PRESTA IL SUO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

(tale consenso, per i trattamenti che comportano una continuità di accessi, sarà considerato valido per ogni ulteriore accesso sino a eventuale revoca o rettifica da parte dell'interessato)

Data ____ / ____ / ____

Firma _____

Inoltre

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Che sia resa nota la propria presenza in questo ospedale, consentendo di fornire l'informazione a chi ne faccia richiesta

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Il personale Medico a fornire notizie relative alle proprie condizioni di salute alle seguenti persone (ad es. il coniuge, i parenti, altri):

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

Il personale Medico a comunicare il proprio stato di salute al Medico curante:

Dott. _____

Data ____ / ____ / ____

Firma _____



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI



All. n. 3

DA COMPILARE IN CASO DI CONSENSO RESO VERBALMENTE

Il/La sottoscritto/a _____ (U.O. _____) dichiara che
il/la Sig./Sig.ra _____ ha autorizzato, con un'unica dichiarazione orale,
l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari al trattamento dei propri dati sensibili (in particolare lo stato di
salute).

Data ____ / ____ / ____

Firma Incaricato _____

16



DA COMPILARE SE IL CONSENSO E' PRESTATO DA TERZI O E' DI IMPOSSIBILE ACQUISIZIONE

Il/La sottoscritto/a _____ dichiara all'atto del ricovero:

1) che sussiste impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato Sig./Sig.ra _____, pertanto il consenso è validamente prestato da:

- Tutore/Genitore
- Coniuge/Convivente
- Prossimo congiunto
- Responsabile della struttura presso la quale l'interessato dimora

che, identificato da documento _____, qui firma: _____

Data ___/___/___

2) Che l'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali interverranno senza ritardo, successivamente alla prestazione, poiché:

- a) Sussiste l'impossibilità fisica, l'incapacità di agire o l'incapacità di intendere o di volere dell'interessato e non è possibile acquisire il consenso delle persone sopra elencate
- b) Sussiste rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato
- c) la prestazione medica può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività ed efficacia.

d) Data ___/___/___

Firma dell'Incaricato¹ _____

¹ A cura di personale medico nei casi di cui al punto numero 2